



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 22 del 21/02/2026

**Oggetto: CHIUSURA LUNGOMARE ULIVARELLA COMPROMESSO DALLE
MAREGGIATE A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA**

IL SINDACO f.f.

PREMESSO CHE:

con Ordinanza n. 14 dell'11/02/2026 è stato attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza maltempo con allerta meteo arancione; nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026 si sono verificati eventi meteorologici avversi di particolare intensità che hanno causato gravi danni al territorio comunale, come dettagliatamente documentato nel rapporto di sintesi delle criticità;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 in Calabria, Sardegna e Sicilia;

il Codice della protezione civile (D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) attribuisce ai Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, la responsabilità della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di protezione civile nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO CHE:

a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo 18 gennaio - 12 febbraio 2026, caratterizzati da intense mareggiate con onde di altezza eccezionale e venti di burrasca dai quadranti occidentali, come documentato dal Messaggio di Allertamento Unificato n. 57 del 11/02/2026 emesso da ARPACAL e dalla Regione Calabria, si sono verificati gravi danni strutturali lungo il litorale comunale;

il manufatto edilizio denominato "Lido Ulivarella" ha subito gravi danneggiamenti strutturali causati dall'azione erosiva e dall'impatto meccanico delle onde di mareggiata, con particolare riferimento agli eventi dell'11-13 febbraio 2026;

il muro di contenimento e protezione costiera che si sviluppa lungo il litorale dal confine con il "Lido Lampara" fino al costone roccioso dell'Ulivarella, per uno sviluppo lineare di circa 210,00 metri lineari, presenta le seguenti criticità strutturali: Crollo di porzioni del paramento murario, cedimento delle fondazioni per scalzamento al piede causato dall'azione erosiva del moto ondoso, asportazione del terreno di riempimento retrostante con formazione di vuoti, presenza di materiali crollati (blocchi di calcestruzzo, pietrame, detriti) depositati sulla battigia e nell'area antistante,

sulle rimanenti porzioni di muro si è riscontrata la presenza di lesioni passanti con andamento verticale e sub-verticale, la fuoriuscita dal piano verticale di porzioni murarie (spanciamiento), il distacco di elementi lapidei e calcestruzzo ammalorato, la perdita di coesione dei materiali costituenti per dilavamento e azione meccanica delle onde, evidenti segni di instabilità strutturale con rischio di crollo imminente;

Le condizioni strutturali sopra descritte determinano una situazione di grave e attuale pericolo per l'incolumità pubblica, in quanto le porzioni di muratura ancora in piedi presentano evidenti segni di instabilità strutturale che possono determinare crolli improvvisi anche in assenza di ulteriori sollecitazioni esterne. Inoltre le condizioni di degrado avanzato dei materiali riducono drasticamente la capacità portante residua delle strutture e l'eventuale persistenza di condizioni meteo-marine avverse potrebbe accelerare il processo di collasso;

VISTO l'art. 54 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO CHE:

l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotti con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica. Il comma 5 dello stesso articolo dispone che *"gli atti di cui al comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari per la loro attuazione"*;

la situazione di **grave e imminente pericolo per la pubblica incolumità** rilevata dai tecnici ha reso incompatibile con le esigenze di tutela immediata della pubblica incolumità anche il breve lasso temporale necessario per la comunicazione preventiva al Prefetto, stante la necessità di procedere con urgenza alla interdizione e delimitazione dell'area;

DATO ATTO CHE:

la presente Ordinanza sarà immediatamente comunicata alla Prefettura - UTG di Reggio Calabria contestualmente alla sua adozione garantendo così la tempestiva informazione dell'Autorità statale anche ai fini di coordinamento per eventuali interventi successivi, assolvendo alle finalità organizzative della comunicazione;

Responsabile del procedimento ai fini dell'adozione delle misure è l'Ing. Antonino SCARFONE, Capo Area 7^;

ORDINA

È disposta, dalla data di adozione e fino al superamento dello stato di pericolo, la chiusura fisica e l'inibizione totale della circolazione veicolare e pedonale dell'area demaniale (arenile e carreggiata stradale) a partire dal confine con il Lido "Lampara" fino al costone roccioso dell'Ulivarella;

È altresì disposta l'inibizione dello specchio acqueo antistante la medesima area per un fronte di mt.10,00 dalla linea di battigia.

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve le penali responsabilità di cui all'**art.650 c.p.**, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 200,00 a euro 500,00 (P.M.R. euro 166,00)** ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000

Demanda all'U.T.C. Settore Manutenzioni l'esecuzione del presente provvedimento, anche avvalendosi della ditta appaltatrice dei lavori in corso d'esecuzione.

La presente ordinanza è comunicata a:

Prefettura - UTG di Reggio Calabria; Protezione Civile Regionale - Sala Operativa; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; Forze dell'Ordine territorialmente competenti; Città Metropolitana di Reggio Calabria; Capitaneria di Porto; Demanio.

La presente ordinanza:

entra in vigore dalla data di adozione; sarà pubblicata all'Albo Pretorio online; avrà efficacia fino al cessare dello stato di necessità; potrà essere modificata o integrata in base all'evoluzione della situazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO f.f.
F.to D.SSA SOLIDEA SCHIPILLITI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.